



Spett.^{le}
C l i e n t e
Sua Sede

Circolare n. 3 del 18 febbraio 2025.

OGGETTO: bonus lavoratrici madri e indennità aggiuntiva/ulteriore detrazione

Bonus lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha previsto un esonero dei contributi previdenziali per le madri lavoratrici con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. L'esonero si applica alle lavoratrici:

- titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico);
- con imponibile contributivo annuo fino a 40.000€;
- che abbiano, per gli anni 2025 e 2026, almeno due figli, di cui il minore di età inferiore a 10 anni (il beneficio si applica anche nel caso in cui il secondo figlio nasca, venga adottato o affidato nel biennio 2025/2026);
- che abbiano, nell'anno 2027, almeno 3 figli di cui il minore di età inferiore a 18 anni.

In merito alla quantificazione dell'incentivo, siamo ancora in attesa del decreto attuativo che ne definirà l'ammontare e le modalità di richiesta/erogazione. Appena disponibili, sarà nostra premura aggiornarvi in merito alle novità.

Tale beneficio non spetta alle lavoratrici che abbiano beneficiato del bonus madri ai sensi dell'art.1, commi 180 e 181, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti: indennità aggiuntiva e ulteriore detrazione

Come anticipato nella Circolare di Studio n. 2 del 21 gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto, in sostituzione dell'esonero contributivo (misura del 6/7%) a beneficio dei lavoratori dipendenti i seguenti benefici fiscali:

- **“indennità aggiuntiva”**: per i soggetti con reddito complessivo fino a €20.000,00.

L’“indennità aggiuntiva” è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente le seguenti percentuali:

- 7,1%, con un reddito di lavoro dipendente fino a €8.500,00
 - 5,3%, con un reddito di lavoro dipendente da €8.500,00 fino a €15.000,00
 - 4,8%, con un reddito di lavoro dipendente superiore a €15.000,00
- **“ulteriore detrazione”**: per i soggetti con reddito complessivo compreso tra €20.000,01 ed €40.000,00

L’“ulteriore detrazione”, che si detraerà dall’imposta lorda, è così determinata:

- Per redditi complessivi (*) superiori a €20.000,00 e fino a €32.000,00 la detrazione sarà pari a €1.000,00;
- Per redditi complessivi superiori a €32.000,00 fino ad €40.000,00 l’importo della detrazione risulterà dalla seguente formula: $1000 \times [(40.000 - \text{reddito complessivo}) / 8000]$;
- Per i redditi superiori a 40.000€ l’ulteriore detrazione non spetta.

(*): per *redditi complessivi* si intende la totalità dei redditi prodotti dal contribuente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio: pensione, compenso Co.Co.Co.), redditi di lavoro autonomo, affitti, compensi per lavoro sportivo, ecc..

In allegato alla presente vi trasmettiamo il modulo relativo alle novità sopra esposte da sottoporre ai vostri lavoratori per esprimere le opportune scelte. In caso di mancata restituzione, il datore di lavoro erogherà automaticamente, come da previsione normativa, l’indennità aggiuntiva o l’ulteriore detrazione in base al reddito presunto dei vostri dipendenti.

In caso di dubbi e/o informazioni aggiuntive, vi preghiamo di contattarci.

Cordiali saluti.

STUDIO FRIGERIO
Consulenti del Lavoro Associati